

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE

Stagione venatoria 2021/22

Art. 1 – Partecipazione all'attività di selezione

1. Ai sensi delle vigenti Linee guida regionali in materia e ai sensi della Legge regionale n. 5/2018, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dall'ATC CN5 o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata" rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato.
2. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale all'interno del territorio dell'ATC CN5 deve inoltrare domanda su specifico modulo all'ufficio dell'ATC allegando ricevuta di versamento riferita al diritto di prelievo di un singolo capo quantificabile in € 50,00. La domanda può essere presentata anche a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione delle autorizzazioni residue ai sensi del successivo punto 1.4.
3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata per il diritto di abbattimento non sarà restituita.
4. Le assegnazioni avverranno fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun distretto e rispettando, se possibile, le preferenze espresse all'atto della domanda. In caso di richieste eccedenti il numero di autorizzazioni disponibili, sarà data priorità al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente all'interno del distretto di caccia di selezione richiesta ed autorizzato all'esercizio venatorio alla caccia al cinghiale nel corso della passata stagione venatoria;
 - b) essere autorizzato all'esercizio venatorio alla caccia al cinghiale nel corso della passata stagione venatoria;
 - c) essere residente all'interno del distretto di caccia di selezione richiesta;
 - d) essere residente nell'ATC CN5;
 - e) essere socio effettivo dell'ATC CN5;
 - f) essere ammesso in qualità di socio temporaneo nell'ATC CN5.

In caso di eventuali situazioni di parità di requisiti l'ATC assegnerà le autorizzazioni mediante sorteggio.

L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il distretto, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia;

Art. 2 – Modalità operative

1. Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato, in via esclusiva, in uno dei 6 distretti individuati dall'ATC corrispondenti a quelli per la caccia al capriolo.

2. In ogni distretto sarà ammesso un numero massimo di cacciatori per ogni periodo di caccia autorizzato, stabilito dall'ATC, fino al raggiungimento del piano di prelievo.
3. Il calendario relativo al prelievo venatorio di selezione della specie cinghiale è stabilito annualmente dal Comitato di Gestione dell'ATC con propria deliberazione, in conformità con le disposizioni regionali.
4. Le giornate consentite per il prelievo selettivo del cinghiale sono: giovedì, sabato e domenica; nel mese di settembre la caccia di selezione alla specie cinghiale si potrà effettuare nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato.

Art. 3 - Prelievo

1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è consentito il 270) come previsto dalle vigenti normative.
2. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
3. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'ATC e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva.
4. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al punto 3.4

Art. 4 - Controllo dei capi abbattuti


1. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e portare il capo abbattuto al centro di controllo.
2. L'abbattitore è inoltre responsabile dei controlli sanitari (Trichinella), ai sensi delle vigenti norme regionali.
3. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto, il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 5 - Sanzioni e norme finali

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 5/2018 e dalla Legge 157/92.
2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e s.m.

Alba, 30 marzo 2021

Il Presidente
Bauduino Armando



2